



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL

19 settembre 2014 - ORE 10,00
in Arezzo - presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	BORETTI Renzo	1	
Cons.	ANGELINI Simona	2	
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	
GIORNI Nora (Comp.te)	3	

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 87 19 settembre 2014

OGGETTO: Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II Lotto II stralcio I sub stralcio - scioglimento ati - Ulteriori determinazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Renzo BORETTI	Presente x Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Simona ANGELINI	Presente x Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Claudio SERINI	Presente x Assente <input type="checkbox"/>

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25;
VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Irriguo Umbro - Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) mediante la successiva Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sezione I, e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I - II (s.g.);
VISTO gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
VISTO l'articolo 6 comma 4 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che prevede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione;
VISTO il DPGR Toscana 7 maggio 2012 n. 100 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2012 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di Ente Acque Umbre-Toscane ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11;
VISTO lo Statuto di EAUT adottato definitivamente giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 in data 30 ottobre 2012 ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera n. 1455 del 19/11/2012 e dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 1033 del 26/11/2012;
PRESA IN ESAME la predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11,
RICHIAMATI inoltre il regolamento di contabilità e quello di organizzazione preliminarmente adottati dal Consiglio di Amministrazione di EAUT.;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di prendere atto della comunicazione del 18 settembre 2014 di Giovannini Costruttori sas a riscontro della nota dell'Ente 6 agosto 2014 n. 2101 facente seguito alla deliberazione n. 67 del 4 agosto 2014;
- di autorizzare - a parziale modifica di quanto comunicato con nota dell'Ente 6 agosto 2014 n. 2101 e in parziale accoglimento di quanto comunicato il 18 settembre 2014 da parte della Giovannini Costruttori sas - la richiesta di un diverso importo da garantire tramite la fidejussione che abbia disciplina conforme a quanto riportato nella relazione istruttoria;
- di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato, ritenendo l'assenso all'operazione perfezionato solo a seguito dell'ottenimento di quanto indicato al precedente punto;
- di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art. 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO AN Direttore

(avv. Fabio Lunardi)



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: *Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II Lotto II stralcio I sub stralcio – scioglimento ati – Ulteriori determinazioni.*

Il CdA è chiamato a prendere in esame la comunicazione del 18 settembre 2014 di Giovannini Costruttori sas a riscontro della nota dell'Ente 6 agosto 2014 n. 2101 facente seguito alla deliberazione n. 67 del 4 agosto 2014.

Viene in effetti rilevata la documentata e documentabile non-presenza della recedente in cantiere fin dal 31 marzo 2014, data di inizio del sesto sal. Viene altresì considerato come – benché l'aspetto da ultimo fatto rilevare comporti un significativo ridimensionamento dell'entità della fideiussione – la misura della copertura proposta dalla Giovannini Costruttori sas con la comunicazione del 18 settembre 2014 risulti inferiore a quanto (euro 300.000,00) consegue dall'applicazione dei criteri che il CdA aveva indicato nella citata deliberazione n. 67 del 4 agosto 2014 (mancato utile e mancate spese generali su importo residuo del contratto a far corso dal sesto sal in relazione alla quota di partecipazione al rti della recedente).

Si evidenzia conseguentemente che tale fideiussione è chiamata a garantire fino a collaudo - nell'importo di euro 300.000,00 - l'adempimento delle obbligazioni a carico del Contraente ed a favore del beneficiario, inerenti al contratto di appalto delle opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II Lotto II Stralcio I sub Stralcio e a garantire da ogni futura rivalsa nei confronti del Beneficiario da parte di soggetti che abbiano titolo di agire direttamente nei suoi confronti per eventuali debiti del mandante recedente (oggetto della garanzia); si ricorda inoltre che tale garanzia dovrà essere regolata anche sulla base di quanto previsto dall'art. 113, secondo comma, del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i. contenendo le clausole richiamate in tale norma. Inoltre in caso di eventuale fissazione di data di scadenza della garanzia si dovrà espressamente prevedere che: *la fideiussione, alla scadenza indicata, è prorogata automaticamente di trimestre in trimestre, dietro pagamento del relativo corrispettivo, fino al collaudo definitivo dei lavori e delle forniture, che sarà comunicato dal contraente alla Società garante mediante consegna dell'originale del contratto restituitogli dal Beneficiario con apposita dichiarazione che liberi la Società garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.*

Arezzo, lì 19 settembre 2014

Segretario – Il Direttore (avv. Fabio Lunardi)

